

**PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL'ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 01/2022 -

**Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano
Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC in frazione Riva di Pinerolo**

**- ART. 43, comma 2, Legge Regione Piemonte 5 DICEMBRE 1977 N. 56 S.M.I. -
- DGR 25-2977 del 29/02/2016 -**

I sottoscritti:

- QUARANTA ing. Marco, dirigente del settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.5.2010 del Comune di Pinerolo sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'ufficio di deposito progetti e l'organo tecnico, individuati così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- con provvedimento del sindaco prot. 60965 del 15/10/2021 veniva accolto il PEC in oggetto;
- con nota prot. 63410 del 25/10/2021 a firma del dirigente del settore Urbanistica-SUAP ing. Antonio MORRONE, con riferimento al Piano in oggetto che vede come Responsabile del Procedimento l'arch. Roberto MASSASSO, responsabile della sezione Gestione Urbanistica del settore Urbanistica del Comune di Pinerolo, ha richiesto formalmente l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- con la nota di cui al precedente punto si trasmetteva il link dove scaricare gli elaborati del PEC, che includeva l'elaborato “**TAV. D – Allegato 2a e 2b DGR 25-2977 – DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS**” datato 6/12/2019 (prot.74188 del 11/12/2019);
- ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 Legge 241/90 s.m.i., gli uffici e le amministrazioni coinvolte sono chiamati a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza (*tale determinazione si configura come un parere tecnico, atto endoprocedimentale, privo di natura provvedimento autonomo relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza*).

Considerato che:

con nota PEC prot. 70169 del 17/11/2021 a firma del Dirigente del settore LL.PP. ing. Marco QUARANTA, è stata indetta una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241/90 s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis della medesima legge, per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il loro

contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)*” i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:

- Città Metropolitana di Torino, Servizio Valutazioni Ambientali;
- A.R.P.A. Piemonte, dipartimento provinciale di Torino;
- Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, Servizio Gestione Urbanistica, RUP autorità procedente arch. Roberto MASSASSO;
- Progettisti del Piano, ing. Marcello BRUERA;
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Lavori Pubblici (componente struttura fissa organo tecnico);
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Urbanistica-SUAP (componente struttura fissa organo tecnico);
- Comune di Pinerolo, Funzionario responsabile ufficio Ambiente e Protezione Civile (componente struttura fissa organo tecnico);
- MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale del Piemonte;
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore Polizia Municipale-Commercio (componente struttura flessibile organo tecnico);
- Comune di Pinerolo, Responsabile ufficio SUAP (componente struttura flessibile organo tecnico);
- Comune di Pinerolo, Dirigente Settore servizi Demografici (componente struttura flessibile organo tecnico);
- Sindaco del Comune di Pinerolo;
- Assessore all’Ambiente e mobilità sostenibile del Comune di Pinerolo;
- Assessore all’Urbanistica e Patrimonio del Comune di Pinerolo;
- ASL TO3;
- Regione Piemonte, Direzione DB 0800 Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia di Torino;

con nota registrata al protocollo comunale 74218 in data 3/12/2021, l'ARPA Piemonte non condividendo le valutazioni riportate nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità in merito agli impatti sulla componente suolo, richiedeva approfondimenti mirati a consentire una completa valutazione delle caratteristiche ambientali dell'area attuale, oltre alla quantificazione delle superfici che verranno impermeabilizzate e quelle ove il suolo verrà in ogni caso compromesso perché rimaneggiato, ed alla individuazione degli interventi mitigativi e compensativi necessari a bilanciare gli impatti sulla componente suolo a seguito dell'attuazione degli interventi in progetto;

con nota PEC del 22/12/2021 (registrata al protocollo comunale 77582) il comune di Pinerolo richiedeva al progettista, alla luce della nota di cui al precedente punto, di provvedere ad integrare con quanto richiesto entro il 17/1/2022;

con nota del 3/1/2022 (registrata al protocollo comunale 00069) la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino esprimeva il proprio parere, evidenziando che le opere in progetto sono contermini al bene denominato “*Torre e resti del Castello*”, sottoposto a tutela ai sensi della Not. Min. 31/05/1910 per gli effetti del D.Lgs. 42/2004, e che le opere di scavo e di alterazione del tessuto originario del comprensorio relativo all'impianto medievale della torre detta “*Motta dei Turchetti*”, in particolare di aree indicate nel catasto di età Napoleonica come cimitero o relative ad un fitto tessuto edilizio limitrofo, con un sostanziale rischio archeologico che deve essere debitamente analizzato e valutato, e concludendo ritenendo necessario assoggettare il PEC al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

con nota PEC del 2/2/2022 (registrata al protocollo comunale 08445) il comune di Pinerolo sollecitava il progettista in merito alla trasmissione delle integrazioni precedentemente richieste da ARPA Piemonte (non prodotte entro il termine assegnato del 17/1/2022) e trasmetteva il parere della Soprintendenza di cui al punto precedente;

con nota del 25/2/2022 (registrata al protocollo comunale 16061) integrata con nota del 1/3/2022 (registrata al protocollo comunale 16548), la proprietà ed il progettista del piano, sig. Emilio DANESY e ing. Marcello BRUERA, trasmettevano al comune le proprie considerazioni rispetto al parere della Soprintendenza di cui sopra;

con nota del 1/3/2022 (registrata al protocollo comunale 16677), il progettista del piano ing. Marcello BRUERA, trasmetteva al comune le integrazioni richieste dall'ARPA Piemonte;

con nota PEC del 16/3/2022 (registrata al protocollo comunale 20340) il comune di Pinerolo trasmetteva alla Soprintendenza il documento prodotto dalla proprietà e dal progettista del piano, allo scopo di valutarne i contenuti e le richieste e confermare, ovvero modificare il parere precedentemente espresso in merito all'assoggettamento del PEC alla Valutazione Ambientale Strategica;

con nota PEC del 17/3/2022 (registrata al protocollo comunale 20607) il comune di Pinerolo trasmetteva ad ARPA Piemonte, ed agli altri Enti, la documentazione integrativa presentata dal progettista e chiedeva ad ARPA Piemonte di esprimersi con il proprio parere definitivo;

Visti i seguenti contributi pervenuti:

1. Nota registrata al protocollo comunale n. 25947 il 7/4/2022, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC (art. 43 c.2 della L.R. 56/77 e s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, art.2 lett.1.4). Trasmissione documentazione integrativa” (**Allegato 1**).
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 30382 il 29/4/2022, trasmessa dal Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “*Verifica assoggettabilità* alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC (art. 43, c. 2 della L.R. 56/77 s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, Art. 2 lett. 1.4). Convocazione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata (art. 14 c.2 ed art. 14bis della L.241/1990 s.m.i.)” con la quale si comunica di ritenere necessario sottoporre il PEC alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (**Allegato 2**).

Preso atto:

Dei suddetti contributi (**Allegato 1 e Allegato 2**) trasmessi da parte dei soggetti coinvolti dalla struttura fissa, e costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno assoggettare il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto alla fase di Valutazione della procedura di VAS, accogliendo la richiesta del parere della soprintendenza (**Allegato 2**) per le motivazioni e le conclusioni contenute nello stesso.

Visti inoltre:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” s.m.i.; la L.R. 40/1998 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in Materia ambientale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito.” ;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta all'Organo tecnico comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito”.

RITENGONO

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di assoggettare**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dell'articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977, il “**Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC in frazione Riva di Pinerolo**”, ai sensi dell'art. 43, comma 2 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I., **alla fase di valutazione della procedura di VAS** (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), in accordo con i contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale, ritenendo opportuno, sulla base dei pareri espressi dagli enti con competenze ambientali (Allegato 1 ed Allegato 2), con la conclusione unanimemente condivisa dall'organo tecnico comunale di valutazione ambientale, riassumibile come segue: “*Gli interventi proposti con il Piano Esecutivo Convenzionato comportano ricadute ambientali significative. Il Piano Esecutivo Convenzionato deve pertanto essere assoggettato alla fase di VAS. Il soggetto proponente può pertanto procedere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., alla predisposizione di un rapporto preliminare - tenendo in considerazione i pareri già espressi da ARPA e Soprintendenza ed allegati al presente provvedimento - che consenta l'avvio della fase di consultazione e la successiva stesura del rapporto ambientale al fine di proseguire con l'iter della Valutazione Ambientale Strategica prevista dal titolo II (art.li da 11 a 18) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.*”
2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
 - **allegato 1:** Nota registrata al protocollo comunale n. 25947 il 7/4/2022, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: “Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC (art. 43 c.2 della L.R. 56/77 e s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, art.2 lett.1.4). Trasmissione documentazione integrativa”;
 - **allegato 2:** Nota registrata al protocollo comunale n. 30382 il 29/4/2022, trasmessa dal Ministero per i Beni e attività culturali, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, avente ad oggetto “Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e

“d” del PRGC (art. 43, c. 2 della L.R. 56/77 s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, Art. 2 lett. 1.4). Convocazione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata (art. 14 c.2 ed art. 14bis della L.241/1990 s.m.i.)” con la quale si comunica di ritenere necessario sottoporre il PEC alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ;

3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso l'ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014);
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Pinerolo.

<p>IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO Dirigente del settore Lavori Pubblici (ing. Marco QUARANTA)</p>	<p><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i></p>
<p>IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Dirigente del settore Urbanistica/SUAP (ing. Antonio MORRONE)</p>	<p><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i></p>
<p>IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Funzionario del settore Lavori Pubblici (dott. in ing. Sergio SPERANZA)</p>	<p><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i></p>

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di registrazione nell'allegato "segnatura.xml"

FASCICOLO B2.04- F06_2021_02806
PRATICA F06_2021_02806

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le Città di Pinerolo
Settore Lavori Pubblici
Servizio Ambiente e Protezione Civile
Piazza Vittorio Veneto, 1

10064 PINEROLO

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Riferimento Vs. prot. n° 20607 del 17/03/2022; prot. Arpa n° 24009 del 17/03/2022..

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub "c" e "d" del PRGC (art. 43 c.2 della L.R. 56/77 e s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, art.2 lett.I.4).
Trasmissione documentazione integrativa.**

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il contributo richiesto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Dirigente responsabile della struttura
Attività di Produzione
Dott. Ivana Bottazzi

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi a Sara Mellano
e-mail: s.mellano@arpa.piemonte.it

Allegati: Contributo tecnico

IB/sm

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice “Attività di Produzione”

Valutazione Ambientale Strategica
Fase di Verifica di Assoggettabilità

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Esame documentazione integrativa
Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub “c” e “d” del PRGC (art. 43
comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016
Procedimento integrato di cui all’Allegato 1, art. 2 lettera l.4)

Autorità Competente Città di Pinerolo

SERVIZIO B2.04
PRATICA F06_2021_02806_002

Redazione	Incarico di funzione: Valutazioni ambientali	
	Nome: Sara Mellano	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura	
	Nome: Ivana Bottazzi	

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa, fornita dal proponente in data 01/03/2022, richiesta nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub "c" e "d" del PRGC della Città di Pinerolo, di iniziativa privata.

Si ricorda che, nell'ambito della fase di consultazione, Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Il contributo fornito da Arpa Piemonte è da intendersi quale strumento di analisi e valutazione per l'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione dell'intervento proposto, per fornire all'Organo Tecnico Comunale elementi per la decisione in merito all'assoggettamento dello strumento urbanistico alla fase di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'analisi degli elaborati tecnici è stata condotta prendendo come riferimento i criteri individuati nell'Allegato I, Parte Seconda, al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Si rammenta che, nel presente contributo, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché, con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010, è stata fissata al 1° dicembre 2010, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

La documentazione integrativa è stata fornita in risposta alla richiesta di approfondimenti inviata da Arpa Piemonte alla Città di Pinerolo (prot. n. 74218 del 03/12/2021).

Osservazioni sulla documentazione integrativa

Gli approfondimenti richiesti riguardavano essenzialmente gli aspetti relativi agli impatti sulla componente suolo, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, e l'individuazione degli interventi mitigativi e compensativi necessari per bilanciare tali impatti.

Si prende atto che il proponente ha effettuato la quantificazione delle superfici ricomprese nell'intervento oggetto di PEC che verranno impermeabilizzate (6374 mq totali, comprensivi di viabilità, marciapiedi, parcheggi, cortili privati e sedime dei fabbricati), e delle superfici che saranno rimaneggiate (3202 mq totali, comprensivi di viale alberato, aree verdi pubbliche, passaggi pedonali, aree verdi private).

Risultano poi ulteriori aree ricomprese nell'intervento, che non saranno rimaneggiate e che resteranno inalterate, per un totale di 4844 mq.

Tra gli interventi da eseguirsi all'interno dell'area del PEC, il proponente sottolinea in particolare la realizzazione di un viale alberato, posto al confine con i fabbricati esistenti a ponente, e di un'area a verde, con messa a dimora di alberi, posta sul confine di levante.

Come meglio specificato nel seguito, la realizzazione di aree a verde all'interno dell'area interessata dal PEC può essere considerata come una misura di mitigazione dell'impatto sulla componente suolo, mentre non risultano individuate opportune misure compensative.

Per quanto riguarda gli impatti sulla componente suolo, si precisa quanto segue.

Risulta quindi necessario descrivere in dettaglio lo stato dei luoghi interessati dagli interventi, specificando le condizioni/caratteristiche del suolo interessato dagli interventi, ex ante ed ex post, quantificando le superfici che vengono modificate, in modo da poter valutare correttamente l'entità di tali impatti e la predisposizione di interventi compensativi.

Si precisa che sono da considerare come suolo non consumato solo le parti di suolo interessate dagli interventi del PEC che attualmente risultano essere libere. Occorre inoltre ricordare che un suolo libero, anche se intercluso ed inutilizzato, mantiene comunque le capacità fisiche di filtrazione, chimico-fisiche di tamponamento e microbiologiche/biochimiche di trasformazione, agisce come barriera alla propagazione delle sostanze inquinanti, funge da regolatore dei flussi idrici superficiali e di controllo degli eventi alluvionali, mantiene la capacità di stoccaggio del carbonio e svolge la funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici; pertanto, le aree intercluse non sono da intendersi come suolo già consumato.

Ne consegue inoltre che le aree a destinazione urbanistica diversa da quella agricola, sulle quali le previsioni urbanistiche non si sono ancora attuate, sono da considerarsi libere.

Quest'Agenzia ritiene che gli impatti sulla risorsa suolo, conseguenti all'aumento dell'artificializzazione anche di una piccola area, **siano sempre da ritenersi significativi** in quanto tale risorsa è da considerarsi non rinnovabile ed il suo consumo non può essere reputato trascurabile.

Si ritiene quindi **sempre necessario prevedere misure**, non solo di mitigazione degli impatti, ma anche **di compensazione**, commisurate al livello di compromissione della risorsa suolo, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Per ogni intervento che comporti una maggiore artificializzazione del suolo rispetto allo stato attuale della componente, si dovranno prevedere adeguate misure di compensazione, che abbiano la caratteristica di essere omologhe, ossia in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse, al fine di rendere compatibili da un punto di vista ambientale gli interventi previsti.

La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve sempre comportare la predisposizione di adeguate compensazioni ambientali: non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto. A fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti, pur essendo consapevoli che tali interventi non potranno che essere parzialmente compensativi in quanto il suolo è una risorsa non rinnovabile: si potranno recuperare pertanto solo alcune funzioni da esso svolte.

A rigore, sarebbero da ritenersi interventi compensativi solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, in modo che via sia un bilanciamento tra aree impattate e aree recuperate.

Gli interventi di realizzazione di aree verdi in aree che attualmente non sono compromesse non costituisce una rigenerazione della risorsa.

Tra gli interventi compensativi, può venire ricompreso il recupero di aree degradate che aumenti/rispristini la permeabilità dei suoli e crei aree verdi, utili anche per il potenziamento della rete ecologica a livello locale.

Per poter valutare come le aree verdi concorrano ad implementare la rete occorre individuare, preventivamente, sul territorio comunale, gli elementi costituenti e le aree di possibile espansione.

Gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corpi idrici possono essere ritenuti miglioramenti funzionali dei corpi idrici stessi e solo parzialmente mitigativi, mentre, per essere ritenuti elementi della rete ecologica, occorre che sia garantita per lo meno la continuità delle fasce vegetate.

Possono quindi essere ritenuti interventi compensativi, anche se da considerare solo parziali, oltre che gli interventi di rigenerazione (de-impermeabilizzazione, bonifica di aree inquinate), anche gli interventi di riqualificazione mirati al mantenimento/realizzazione di connessioni ecologiche o al

miglioramento degli habitat, soprattutto nelle aree facenti parte della Rete Ecologica Locale, mentre sono da ritenersi interventi di riduzione/mitigazione degli impatti quelli di contenimento dell'impermeabilizzazione e la creazione di schermature a verde lungo i fronti edificati o di aree buffer all'interno delle aree interessate da edificazioni.

Possono inoltre essere ritenuti interventi compensativi, anche se di minima entità e parziali, dal momento che possono contribuire al miglioramento di solo uno dei numerosi Servizi Ecosistemici del suolo (biodiversità), gli interventi di contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive.

Nel caso del PEC in esame, le misure di compensazione dovrebbero essere concordate con il Comune stesso; si sottolinea che nella Fase di Specificazione di VAS della Variante Generale al PRGC della Città di Pinerolo attualmente in corso, è stato indicato di voler perseguire il "Progetto di Suolo", costituito da due progetti, Il Parco Urbano del Lemina ed il Parco Storico-agricolo della Collina di Pinerolo.

Tra le finalità dei Progetti citati, vi è anche quella di tutelare le aree di naturalità lungo le sponde dei corpi idrici quali il Torrente Chisone, il Torrente Lemina ed il Canale di Moirano; gli interventi di compensazione potrebbero quindi essere indirizzati prioritariamente verso tali aree e verso aree contigue, dettagliando e specificando la tipologia e la sequenza degli interventi che si intenderebbero realizzare.

Al fine di individuare le aree di compensazione, potrebbe inoltre essere utile la definizione da parte del Comune, nell'ambito della Variante Generale al PRGC in corso di VAS, della Rete Ecologica a livello Locale, individuando le aree di espansione possibile, in relazione alla presenza di zone di pregio o di naturalità residuali (per es. corpi idrici minori, aree boscate, filari), applicando la metodologia descritta negli allegati alla D.G.R. 31 luglio 2015 n. 52-1979. Tale approfondimento conoscitivo è utile al fine di operare una corretta riqualificazione a livello territoriale, e la realizzazione/potenziamento della rete ecologica può costituire un elemento di compensazione per alcuni impatti conseguenti alle previsioni della Variante, da attuarsi nel corso della realizzazione degli strumenti urbanistici esecutivi.

Si ricorda infine che potrebbero essere utilizzate al fine della compensazione ambientale aree di proprietà pubblica o assoggettate ad uso pubblico.

Come ulteriore indicazione, per le previste realizzazioni delle aree a verde si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica, evitando le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24-9076.

Invarianza idraulica

Come premessa, in riferimento all'elaborato DS6 del PTCP, al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo), si sottolinea che ogni intervento di trasformazione d'uso del territorio che provoca impermeabilizzazione dei suoli ed aumento della velocità di corrivazione delle acque meteoriche deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti.

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l'invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP, di norma si suggerisce di prevedere:

- una rete di drenaggio ed eventuali vasche di laminazione dimensionate in modo da garantire l'invarianza o la riduzione idraulica;
- disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;

- l'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) ed allo stesso tempo una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi.

Si consiglia inoltre di verificare i dimensionamenti di tali opere con quelli proposti nell'elaborato DS6 del PTCP sopra citato.

Nel PEC in esame, il proponente prevede un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo mediante pozzi disperdenti, mantenendo inalterata la funzione del canale irriguo esistente, in accordo con il Consorzio Irriguo gestore dello stesso.

Si condivide la scelta fatta, precisando che, per garantire l'efficacia del sistema prescelto, dovrà essere preliminarmente valutata la variazione della Q massima di deflusso dalle aree interessate nelle fasi ante e post operam in funzione del variare della loro impermeabilizzazione.

Il previsto sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo dovrà essere opportunamente dimensionato, in funzione delle Q da smaltire e delle caratteristiche di permeabilità del terreno interessato, e dovrà essere garantito un adeguato franco del fondo dei manufatti disperdenti dal livello di massima escursione della falda, come previsto dalla normativa di settore.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra formulate relativamente alla documentazione integrativa prodotta, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di Assoggettabilità alla procedura di VAS del P.E.C. in esame, Arpa Piemonte richiede che, al fine di valutare compiutamente la sostenibilità ambientale degli interventi previsti, l'Organo Tecnico Comunale tenga conto delle osservazioni formulate nel presente contributo.



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO

Al Comune di PINEROLO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Ambiente e Protezione civile
SETTORE URBANISTICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

e alla Città Metropolitana di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e all'A.R.P.A. Piemonte
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

e alla Regione Piemonte
DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA e
TERRITORIO
Settore Valutazioni Ambientali e procedure
integrate
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

e p.c. ing. Marcello BRUERA
via Cernaia, 3
10064 PINEROLO (TO)
Marcello.bruera@ingpec.eu

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica - Tutela monumentale - Tutela archeologica
DESCRIZIONE: **Comune PINEROLO** Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del "Piano Esecutivo Convenzionato in area CE 7.2 sub "c" e "d" del PRGC (art. 43, c. 2 della L.R. 56/77 s.m.i. e DGR 25-2977 del 29/02/2016, Procedimento integrato di cui all'Allegato 1, Art. 2 lett. 1.4). Convocazione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata (art. 14 c.2 ed art. 14bis della L.241/1990 s.m.i.)
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 17.11.2021 – Vs prot. 70169 del 17.11.2021
Protocollo entrata richiesta: 22129 del 17.11.2021
Data di arrivo integrazioni: 17.11.2021 – Vs prot. 70222 del 17.11.2021
Protocollo entrata: 22131 del 17.11.2021
Data arrivo osservazioni: 16.03.2022 - Vs prot. 20340 del 16.03.2022
Protocollo entrata: 5093 del 17.03.2022
RICHIEDENTE: Città di Pinerolo – SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente e Protezione civile Pubblico
PROCEDIMENTO: Parere nel procedimento di VAS
DESTINATARIO: Città di Pinerolo – SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Ambiente e Protezione civile
PROVVEDIMENTO: Parere di competenza

Con riferimento al procedimento in oggetto, presa visione delle osservazioni presentate da proprietà e progettista con documenti datati 25.02.2022 e 01.03.2022, trasmessi con nota prot. n. 20340 del 16.03.2022, si rileva quanto segue:

- tutte le osservazioni presentate sono contraddistinte da una sostanziale confusione tra la procedura di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi della normativa di tutela (c.d. "vincolo") e quanto questa Soprintendenza ha richiesto in merito alla verifica di un "sostanziale rischio archeologico" quale possibile impatto della realizzazione delle opere previste dal piano in oggetto su depositi e strutture di natura archeologica eventualmente presenti nel sottosuolo, nell'ambito di una valutazione ambientale strategica dell'intero progetto,



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>

con lo scopo di misurare tale impatto e individuare le possibili forme di mitigazione; il “vincolo” è infatti il procedimento amministrativo di riconoscimento formale della presenza di resti archeologici di interesse culturale particolarmente importante in una determinata area, allo scopo di sottoporre tali resti a tutela; va da sé che premessa necessaria di tutto questo sia la verifica materiale della presenza di strutture e depositi di natura archeologica attraverso specifiche indagini, che non risulta siano mai state condotte sull’area in questione;

- quanto sopra premesso, lamentare che “negli ultimi 110 anni” non ci siano state “comunicazioni” nel merito da parte della Soprintendenza non ha senso, non essendoci stati interventi di trasformazione dell’area che avrebbero permesso di effettuare le necessarie verifiche;
- quanto ai motivi addotti da questo Ufficio per ritenere l’area del P.E.C. ad alto rischio archeologico, nessuna delle osservazioni presentate risulta pertinente;
- nel precedente parere viene infatti utilizzata come fonte documentaria principale il catasto di età napoleonica (1810) (Archivio di Stato di Torino), dove si ritrovano specifiche indicazioni di utilizzo delle aree, con la presenza di fabbricati oggi non più esistenti; questo viene del tutto ignorato, citando altre cartografie storiche, con ogni evidenza più sommarie e prive di alcune degli elementi di rischio citati;
- per una prima valutazione dell’assetto dell’area in età medievale si possono inoltre segnalare il catasto del 1783 (Archivio Storico del Comune di Pinerolo), dove si parla di “capoluogo di Riva, o sia ricetta”, con la memoria della presenza di un ricetta accanto alla torre, struttura documentata almeno a partire dal 1428 (“*receptum Rippe*”) (G. Bertero in “Atti S.P.A.B.A.” LIX-LX, 2008-2009, p. 35); appare dunque certo che oltre alla torre vi fosse un recinto fortificato posto a protezione della popolazione dei dintorni e basta una superficiale osservazione dei citati catasti del 1783 e del 1810 per leggerne ancora i limiti, forse ancora segnati dalla presenza dei fossati, citati in un documento del 1623: “*questo [ricetto] in Riva è fatto in modo di fortezza, piccolo quadro circondato da fossi, et muraglie con il luogo del suo ponte levatore*” (Bertero, *cit.* p. 47);
- quanto alla presenza di un cimitero nell’angolo nord-orientale del perimetro del ricetta, esse è testimoniata non solo dal citato catasto, ma anche dai documenti dell’archivio cittadino, dove è conservata la richiesta della proprietaria, Teresa Gioconda Danesy, al Comune perché lo si trasferisse altrove (1846) (*ibidem*, pp. 58-60);
- quanto alla denominazione tradizionale di “Motta dei Turchetti” per la torre, la si è ricavata dal volume *Atlante castellano. Strutture fortificate della provincia di Torino*, a cura di M. Viglino Davico (Torino 2007), p. 274, al quale si rimanda per altre osservazioni di tipo storico-architettonico; in ogni caso, quale nome assegnare alla struttura nulla rileva rispetto alle questioni sopra più evidenziate, ovvero che il piano in oggetto impatta in maniera sostanziale su un’area occupata a partire dal medioevo sino al XVIII secolo da un recinto fortificato munito di torre, mura e fossati, all’interno del quale era collocato un cimitero;
- è sufficiente una sovrapposizione tra la pianta catastale francese e la planimetria del P.E.C. in questione per rilevare, come già fatto nel precedente parere, che si prevede di costruire il lotto 7 nell’area dell’antico cimitero, la nuova viabilità sul perimetro orientale del ricetta, il lotto 9 sul quartiere a corte centrale indicato nel catasto con la lettera A, posizionato a est del ricetta.

In conclusione, si confermano con la presente le ragioni per le quali questa Soprintendenza ritiene necessario che il piano in oggetto sia sottoposto a più approfondite verifiche riguardanti il potenziale impatto sul patrimonio archeologico.

Rimando a disposizione per qualunque chiarimento nel merito, si inviano distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell’Istruttoria
arch. Lorenzo BOSCO / dott. Federico BARELLO
(lorenzo.bosco@beniculturali.it - federico.barello@beniculturali.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>